

BILANCIO PIÙ

Finalità e postulati di bilancio: il nuovo OIC 11

di **Federico Diomeda**

Focus del 04 aprile 2019

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato, a marzo 2018, una versione aggiornata dal principio OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio di esercizio". Rispetto alla versione precedente vi sono diverse novità che è bene illustrare e richiamare per il loro pervasivo impatto sulla redazione dei bilanci di esercizio dei soggetti OIC adopter.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La genesi del principio e le sue principali novità. - 3. Il ruolo dell'OIC - 4. Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC - 5. Rappresentazione sostanziale: la sostanza dell'operazione o del contratto - 6. Rilevanza - 7. Prospettiva della continuità aziendale

1. Introduzione

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato a marzo 2018 una versione aggiornata dal principio [OIC 11](#) "Finalità e postulati del bilancio di esercizio" avente vigore dal 1 gennaio 2018 (fatta eccezione per i paragrafi da 21 a 24 sulla continuità aziendale che sia applicano prospetticamente a partire dal 1 gennaio 2017) sostituendo quindi il precedente principio emanato a maggio 2005.

Rispetto alla versione precedente vi sono diverse novità che è bene illustrare e richiamare per il loro pervasivo impatto sulla redazione dei bilanci di esercizio dei soggetti OIC adopter.

In particolare risultano di notevole interesse :

- Il nuovo capitolo sul Ruolo dell'OIC
- Il nuovo capitolo sulla determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC
- Il rinnovato capitolo sulla rappresentazione sostanziale (sostanza dell'operazione o del contratto)
- Il nuovo capitolo sulla rilevanza dell'informazione contabile

Ulteriore aspetto di novità è il capitolo sulla prospettiva della continuità aziendale, prima collocato nel principio [OIC 5](#).

Lo scrivente è del parere che il nuovo principio [OIC 11](#) segni un punto di svolta nella "politica delle regole contabili" dell'OIC con riflessi che vanno, per il redattore del bilancio, al di là del più volte commentato principio della derivazione rafforzata che collega l'impianto contabile alle regole fiscali grazie al nuovo testo dell'[art. 83](#) del TUIR, come si vedrà commentando fra l'altro il capitolo sul ruolo dell'OIC.

A distanza di un anno dalla sua emanazione, pare utile commentare sul nuovo principio allo scopo di porre criticamente in risalto le tematiche di natura civilistico/contabile che qualificano "finalità e postulati" di bilancio nella rinnovata prospettiva per il redattore del bilancio che viene reso ancor più responsabile verso i lettori e gli utilizzatori dell'intero set di informativa finanziaria.

In particolare sul postulato della rilevanza lo scrivente ritiene che debbano essere forniti chiarimenti ed esempi che aiutino la corretta applicazione del postulato, allo stato più filosofico che rispondente ad un bisogno concreto.

2. La genesi del principio e le sue principali novità.

Nella sezione del principio dedicato alle "basis for conclusions" l'OIC illustra i presupposti di redazione del nuovo principio OIC come segue:

"Tenuto conto del disposto della [legge n. 116 dell'11 agosto 2014](#), in base al quale l'OIC: "emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile" e dei passaggi chiave della Relazione Ministeriale di accompagnamento al [decreto legislativo 139/2015](#), riportati al paragrafo 2 del principio, lo spazio regolamentare, che con l'[OIC 11](#) si è ritenuto legittimamente di coprire, è sostanzialmente quello volto ad illustrare la metodologia seguita nel processo di declinazione nei principi contabili dei postulati di bilancio alla luce della *ratio legis* delle norme di riferimento. Il ruolo dell'OIC disegnato dal legislatore, non ha consentito di mantenere, come faceva la precedente versione dell'[OIC 11](#), due distinti capitoli sulle finalità e postulati del bilancio secondo la legislazione civilistica e sulle finalità e postulati del bilancio secondo i principi contabili."

Come noto il [decreto legislativo n. 139 del 2015](#) ha apportato notevoli variazioni al Codice Civile in attuazione della Direttiva Europea n. 34 del 2013 che ha sostituito le famosissime "quarta e settima direttiva" in tema di bilanci di esercizio e bilanci consolidati.

All'[articolo 12](#) del DL 139/2015 è stabilito che: "L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#), sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto."

La relazione illustrativa al [DL 139/2015](#) specifica ulteriormente il compito dell'OIC, che OIC fa proprio, inserendo tale specifica nel paragrafo 2 del principio [OIC 11](#) nel capitolo dedicato al ruolo dell'OIC: "I principi contabili nazionali emanati dall'OIC costituiscono *"la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili"*. I principi contabili nazionali disciplinano: *"la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione"*".

L'OIC è stato quindi investito del compito di aggiornare i principi contabili ed in tale contesto non poteva mancare l'aggiornamento anche del principio [OIC 11](#) che si occupa delle finalità e dei postulati di bilancio, alcuni dei quali modificati a causa delle variazioni degli [articoli 2423](#) e [2423 bis](#) del Codice Civile.

L'articolo [2423](#) del Codice Civile è stato integrato (oltre che con l'inserimento del rendiconto finanziario quale componente del bilancio di esercizio che in questa sede non rileva) con l'inserimento del concetto di "**rilevanza**" nel nuovo quarto comma: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".

Questo concetto non era presente nella versione precedente.

L'articolo [2423 bis](#) del Codice Civile è stato modificato con l'inserimento nel primo comma di una specifica in punto "prevalenza della sostanza sulla forma" così esplicitata: "comma 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della **sostanza dell'operazione o del contratto**".

Questo concetto era espresso nella versione precedente con parole differenti che lasciavano spazio a dubbi interpretativi: "comma 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato".

Quanto sopra illustrato è sintetizzato nel primo paragrafo delle *basis for conclusions*:

"I temi che nell'ambito del processo aggiornamento dell'[OIC 11](#) sono stati oggetto di maggiore attenzione sono i seguenti:

- a) il ruolo dell'OIC rispetto ai postulati generali del bilancio così come definiti dalla legge. In particolare, l'[OIC 11](#) stabilisce le modalità con le quali l'OIC stesso «declina» nei singoli principi contabili tutti i postulati del bilancio;
- b) la disciplina del processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove manchi nei principi contabili nazionali una regola specifica per la fattispecie in questione;
- c) la definizione di un quadro concettuale relativamente alla disciplina della rilevanza e della rappresentazione sostanziale, a seguito dell'intervento normativo del [decreto legislativo 139/2015](#);
- d) la prospettiva della continuità aziendale."

3. Il ruolo dell'OIC

Questo nuovo capitolo è propedeutico al successivo e si sublima nella statuizione contenuta nel paragrafo 3 secondo cui “La politica contabile di una società è rappresentata dall'applicazione delle regole contabili (disposizioni legislative e principi contabili nazionali emanati dall'OIC) tenuto conto delle opzioni normative ammesse e degli eventuali trattamenti contabili sviluppati dalla società ai sensi di quanto disciplinato al paragrafo 4.”

Poiché i paragrafi 1 e 2 del capitolo (il paragrafo 2 è già stato interamente proposto in precedenza – il paragrafo 1 è il semplice richiamo alla [legge 116 del 2014](#) che ha riconosciuto OIC quale soggetto emanatore dei principi contabili) illustrano cosa l'OIC è tenuto a fare in rapporto alle norme civilistiche e contengono una descrizione di un ruolo che il pubblico degli *stakeholders* non si aspetta sia differente per lo “standard setter” nazionale, la vera novità del capitolo sul “ruolo dell'OIC” è il “**ruolo del redattore del bilancio**”.

Si arriva infatti alla definizione della “politica contabile” di una società nella redazione del bilancio di esercizio. L'applicazione delle regole civilistiche e contabili, infatti, può comportare il bisogno di esercitare consapevole e responsabile autonomia nei casi non disciplinati specificamente, secondo quanto previsto nel paragrafo 4 del capitolo successivo.

4. Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC

Il paragrafo 4 costituisce l'intero contenuto del capitolo:

“Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, **in ordine gerarchicamente decrescente**:

a) in via analogica, le disposizioni contenute in **principi contabili nazionali che trattano casi simili**, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;

b) **le finalità ed i postulati di bilancio.**”

Nelle *Basis for Conclusions* OIC chiarisce che questo approccio (fra i tre proposti in fase di consultazione) è quello che meglio aiuta il redattore del bilancio a rispettare il principio della rappresentazione sostanziale (che come si è visto è ora ancor meglio codificato nell'articolo [2423 bis](#) del Codice Civile) dato che, una volta esaurito il ricorso ai principi contabili nazionali, egli “è direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale”.

L'approccio inoltre è definito analogo a quello previsto dai principi contabili internazionali.

Si capisce pertanto la rilevanza del contenuto del principio [OIC 11](#) in punto “finalità e postulati di bilancio” che divengono le linee guida per il redattore ogni qualvolta non possa concludere positivamente la applicazione analogica degli altri principi contabili alla specifica fattispecie.

Il riferimento alla “responsabilità” del redattore del bilancio non è concetto banale, dato che si collega necessariamente alle valutazioni da cui possono scaturire errori di informativa ai terzi che, in casi estremi, possono anche avere rilevanza penale.

A tale proposito poiché i postulati storici di redazione del bilancio (**prudenza, continuità aziendale, competenza, costanza criteri, comparabilità**) sono sostanzialmente confermati nella loro storica impostazione di filosofia contabile, assumono ora importanza specifica i postulati della “**rappresentazione sostanziale**” e della “**rilevanza**”.

5. Rappresentazione sostanziale: la sostanza dell'operazione o del contratto

I paragrafi da 25 a 28 del nuovo [OIC 11](#) si occupano di rinnovare il paragrafo “prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali” del principio OIC 11 nella versione di maggio 2005.

Occorre notare innanzitutto che la nuova scritturazione si presenta più snella e corta e concentra l'attenzione del redattore del bilancio su due attività:

- la prima è “l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici”;
- la seconda è l'analisi del contratto che è “rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti”.

L'efficacia di questa aggiornata “filosofia contabile” sulla rappresentazione sostanziale sta nel bisogno di riferirsi sempre alla sostanza dei contratti da cui nascono le obbligazioni che comportano la rilevazione di fatti economici e finanziari.

E' condivisibile l'impostazione che aiuta il redattore del bilancio a ricondurre le obbligazioni contrattuali ai “tipi” contrattuali descritti nei diversi principi contabili mediante la attività di identificazione della “**unità elementare di contabilizzazione**”. Il redattore del bilancio è tenuto a identificare le singole obbligazioni contrattuali, pur inserite in contratti complessi, in modo che il trasferimento di costi e benefici delle singole obbligazioni sia la linea guida per la identificazione della sostanza delle operazioni da contabilizzare.

Alle fine di questo processo dovrebbe essere ridotto notevolmente il bisogno di ricorrere alla gerarchia decrescente di individuazione dei principi contabili di riferimento descritta nel citato paragrafo 4 del principio [OIC 11](#).

In tal modo si riduce anche il rischio di arbitrio contabile che diversi commentatori hanno paventato subito dopo la pubblicazione del principio così come il rischio di conflitto sulla **derivazione rafforzata** ex art. [83 TUIR](#) anch'esso paventato da diversi commentatori preoccupati (giustamente) che si amplificasse una differente visione dell'Erario a fini di accertamento fiscale.

La responsabilizzazione del redattore di bilancio, infatti, basata sui presupposti del rinnovato [OIC 11](#) si riverbera in pari modo sul verificatore fiscale che intende contestare i criteri seguiti dal redattore del bilancio. E' importante segnalare che la nuova filosofia contabile che lega la sostanza della rappresentazione alle unità elementari di contabilizzazione è applicata da OIC nel *Discussion Paper* sul principio del riconoscimento dei Ricavi attualmente in fase di commento (si veda F. Diomeda, [Ricavi. Un commento al discussion paper OIC](#), Bilanciopiù, 27 febbraio 2019).

6. Rilevanza

Come già illustrato, il concetto di rilevanza è di nuova introduzione nel nostro Codice Civile e deriva dalla attuazione della nuova [Direttiva Contabile n. 34 del 2013](#).

Come riportato nelle *Basis for Conclusions* del principio: “La definizione che si è inteso dare al principio della rilevanza prende a riferimento la [Direttiva 2013/34/UE](#), ai sensi della quale è rilevante: “*lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe*”. Questa definizione è contenuta nell'articolo 2 della direttiva - voce n. 16: rilevante.

Peraltro la **rilevanza** è introdotta dal considerando n. 17 della direttiva che così recita: “Il principio di rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento

nei bilanci. In base al principio di rilevanza, informazioni considerate irrilevanti possono ad esempio essere aggregate nei bilanci. Tuttavia, mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all'informativa. Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria.”

Il termine "rilevanza" o "rilevante" non compare in altre parti della Direttiva, mentre è menzionato ancora una volta il termine "irrilevante" nell'articolo 9 che si occupa di disposizioni generali sullo stato patrimoniale e sul conto economico, ove si legge che: "Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere il **raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi** qualora esse rappresentino un importo irrilevante al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio, o qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, **purché nella nota integrativa le voci raggruppate siano presentate distintamente**".

Sembra quindi, in buona sostanza, che secondo il legislatore comunitario il concetto di rilevanza riguardi sia i criteri di rilevazione e valutazione in bilancio sia il grado di dettaglio che il bilancio propone ai lettori in termini di schema e di informazioni aggiuntive.

Il paragrafo 40 del principio [OIC 11](#) così dice: "Il comma 4 dell'articolo [2423](#) del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."

Il successivo paragrafo 41 specifica che: "Pertanto, il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti."

E nel paragrafo 42 OIC illustra un esempio di "irrilevanza" prendendo spunto dal criterio del **costo ammortizzato** dicendo che: "una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato può decidere di non utilizzarlo per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non aggiornare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato".

Sembra quindi che, secondo l'OIC, la rilevanza o irrilevanza siano da ricondursi più ai criteri di valutazione che alla esposizione in bilancio in forma aggregata o disaggregata di una informazione contabile.

Purtroppo manca una più ampia illustrazione di casi che consentano di dare indicazioni di vera sostanza al redattore del bilancio.

Se infatti appare naturale che, ove possibile, il redattore del bilancio possa scegliere motivatamente l'adozione di una tecnica contabile rispetto ad un'altra, non è così immediato stabilire la rilevanza non arbitraria nella esposizione di poste contabili che costituiscono informazioni di dettaglio degli schemi di bilancio i quali sono, come noto, piuttosto rigidi.

Inoltre, qualora nella redazione di un bilancio non fosse possibile applicare deroghe ai principi contabili obbligatori (per esempio nel caso dell'[OIC 15](#) sui crediti di un bilancio ordinario ove vige l'obbligo di applicazione del costo ammortizzato), secondo il principio [OIC 11](#), il criterio della rilevanza non sembrerebbe applicabile in altro modo, cosa che contraddice il senso della nuova disposizione civilistica e della nativa

disposizione comunitaria.

Occorre quindi che l'OIC, per primo e la dottrina contabile, a seguire, si esercitino in esemplificazioni e indicazioni di fattispecie contabili che aiutino la efficace applicazione di questo “nuovo” postulato di bilancio che allo stato appare più filosofico che rispondente ad un bisogno concreto.

7. Prospettiva della continuità aziendale

I paragrafi da 21 a 24 del Principio [OIC 11](#) trattano del postulato della continuità aziendale e sostituiscono il capitolo n. 7 del principio [OIC 5](#) “Le valutazioni nel bilancio di esercizio nell’ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern”.

Anche in questo caso l’aggiornamento sul tema in questione avviene con un testo più snello e più corto, senza che venga modificata la sostanza delle precedenti istruzioni contabili, concentrate prevalentemente sulla individuazione del momento di cambio di applicazione di principi di valutazione a causa della perdita della continuità aziendale.

Peraltro il tema della continuità aziendale ha assunto una importanza strategica per l’impresa con la modifica dell’articolo [2086](#) del Codice Civile il cui nuovo secondo comma reca l’obbligo per l’imprenditore di costituire l’idoneo assetto organizzativo aziendale necessario alla rilevazione del rischio di perdita di continuità ed alla messa in atto delle azioni di ripristino.

La sfida quindi oggi non sta tanto nella precisione di individuazione del momento di applicazione del cambio di criteri di valutazione in caso di perdita della continuità aziendale, quanto nella misurazione della sua permanenza quale postulato della vita dell’impresa.

La continuità aziendale diviene postulato di successo di impresa più che mero postulato di bilancio.